

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la CAMPANIA

- NAPOLI -

Ricorre la dott.ssa Francesca Maria AGATIELLO, nata a Napoli il 17.12.1976
(C.F.: GTL FNC 76T57 F839Q) e ivi residente alla Via Salvator Rosa n. 63,
rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'Avv. Gregorio Marugj
(C.F.: MRG GGR 42S08 A328C - PEC: gregorio.Marugj@legalmail.it - Tel.
06/6796479 - Telefax 1782740481) del Foro di Roma e dall'avv. prof. Alfredo
Contieri (C.F.: CNT LRD 54R09 F839S - P.E.C.:
alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it, Telefax: 081/7648930 081/7648861),
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Napoli alla Via Raffaele De
Cesare n. 7

MANDATO

Avv. Prof. Alfredo Contieri e
Avv. Gregorio Marugj, Vi
delego a rappresentarmi e
difendemi, nel presente
giudizio, in ogni stato e grado,
conferendoVi ogni più ampia
facoltà di legge ivi compresa
quella di sottoscrivere il
presente e ogni altro atto del
procedimento e di proporre
motivi aggiunti e
impugnazioni e di resistere
alle stesse. Dichiaro di aver
ricevuto informativa e di aver
fornito il consenso al
trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell'art. 13
D. Lgs. 196/2003. Eleggo
domicilio con Voi in Napoli,
alla via Raffaele De Cesare, n.
7.

Francesca Maria Agatiello

S' AUTENTICA
di [firma]

contro la REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante p.t.
e nei confronti della dott.sa Luciana VESSA e di ulteriori n. 83 controinteressati
per l'annullamento - PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA -: 1) del
Decreto Dirigenziale n. 108 del 18.03.2016 Dipartimento 52 - Dipartimento della
salute e delle risorse naturali Direzione Generale Tutela salute e coord. del sistema
sanitario Regionale U.O.D 8- UOD Politica del farmaco e dispositivi, con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per la formazione di
una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al
privato esercizio in Regione Campania (doc. n. 1) e dell'allegato A del medesimo
Decreto, riportante detta graduatoria, con particolare riferimento alla ricorrente cui
risulta assegnato il punteggio di 82,50 (anziché di 86,198) e nella parte in cui, nella
stessa, di conseguenza, risulta collocata alla posizione n. 170 anziché alla
posizione
n. 86 (doc. n. 2); 2) del punteggio assegnato alla ricorrente, in particolare nella

VIA G. ORSINI
POSTE
19.5.16
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 9 GIU. 2016
N.R.G.

parte in cui alla stessa sia stato attribuito il punteggio complessivo di 34,40 per la valutazione dei titoli (anziché del punteggio complessivo per la valutazione di detti titoli di 37,698), come analiticamente indicato nel prospetto di seguito indicato; 3) di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti

FATTO

La Regione Campania ha approvato, con decreto Dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2009, un bando di concorso, per titoli ed esame per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania (doc. n. 3).

In particolare il citato decreto dirigenziale n.13/2009 ha definito le modalità del concorso, richiamando in particolare il D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298 (doc. n. 4) concernente il regolamento di riordino del settore farmaceutico (che ha stabilito, tra l'altro, i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e della prova attitudinale) nonché i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (art. 2), i criteri di nomina della Commissione esaminatrice (art. 3), composta da n. 5 membri e l'attribuzione del punteggio complessivo da assegnare per la valutazione dei titoli e per la prova attitudinale (art. 4).

La dott.ssa Francesca Agatiello ha presentato tempestiva domanda di partecipazione a detto concorso (doc. n. 5).

Con D.D. n. 326 del 9.12.2010 e n. 8 del 18.1.2011 veniva nominata la Commissione giudicatrice.

Con verbale n. 7 del 24 giugno 2011 (doc. n. 6) la suddetta Commissione definiva nel dettaglio l'attribuzione del punteggio da assegnare ai concorrenti rinvio, conferendo a ciascun Commissario la possibilità di disporre di 10 punti per la



valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale e specificando, altresì, le modalità di valutazione dei titoli professionali, suddividendoli in titoli di studio e di carriera fino ad un massimo di 3 punti e in titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di 7 punti, nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale articolata in 100 domande con l'attribuzione a ciascuna risposta esatta di 0,1 punti per Commissario; nel precitato verbale veniva, infine, stabilito di applicare quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 221/1968 secondo cui "ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50, senza che ciò comporti il superamento del punteggio massimo complessivo pari a punti 35, da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Con verbale n. 54 del 29 novembre 2012 (doc. n. 7) la Commissione giudicatrice stabiliva, tra l'altro, in relazione ai corsi di aggiornamento non obbligatori, l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- a) per ogni ora di corso svolto, laddove sia indicata la durata in ore: punti 0,001;
- b) per i corsi dove non sia indicata la durata degli stessi il punteggio minimo relativo alla durata di 1 giornata ovvero 5 ore punti 0,005;
- c) per i corsi svolti senza che sia specificato il numero dei giorni ma viene riportato solo il mese si considera una sola giornata e si assegna il punteggio minimo di punti 0,005.

Con determina dirigenziale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 dell'8 luglio 2013 fu pubblicata la graduatoria provvisoria Regionale con la quale alla ricorrente era stato attribuito il punteggio complessivo

di 82,50 di cui 48,50 per la prova attitudinale e 34,420 per i titoli (doc. n. 8).

Con lettera A/R del 5 agosto 2013, indirizzata alla Regione Campania, ricevuta in data 9 agosto 2013 (doc. n. 9), la ricorrente ha contestato il punteggio assegnatole per i titoli, precisando dettagliatamente per ogni singola voce come da prospetto di seguito indicato il punteggio da attribuire per titoli di 37,698 punti anziché di 34,420 (per un totale complessivo di 86,198 punti), con l'avvertenza, in caso contrario, di consentire sia di verificare, attraverso l'elenco analitico del punteggio attribuito ad ogni singola voce, l'esattezza o meno dello stesso, sia di prendere visione dell'intera documentazione concernente l'attribuzione del punteggio concernente la prova attitudinale.

La Giunta Regionale della Campania con nota del 6 settembre 2013, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice (doc. n. 10), in risposta alla dettagliata richiesta della ricorrente, ha comunicato che" si è provveduto ad effettuare la verifica del punteggio attribuito in base alle indicazioni fornite nell'All. D della domanda di partecipazione al concorso".

Con successiva lettera dell'8 novembre 2013, atteso il mancato riscontro alla precitata richiesta del 23 novembre 2013, indirizzata alla Regione Campania nella persona del Presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta in data 23 novembre 2013 (doc. n. 11), la ricorrente ha sollecitato, ai sensi della legge n. 241/1990, la Commissione di far conoscere l'esito della verifica effettuata e la posizione della stessa nella graduatoria nonché di consentire la visione dell'intera documentazione concernente la prova attitudinale; detta richiesta è stata nuovamente sollecitata, senza esito alcuno, con successiva lettera del 25 febbraio 2014, ricevuta in data 10 marzo 2014 (doc. n. 12);

La dott.ssa Agatiello, si vede allora costretta a proporre il presente ricorso avendo

deciso la Commissione giudicatrice, di non valutare e di non attribuire alla stessa il punteggio per titoli di 37,698 (costituito dalla sommatoria del punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale quantificato in punti 30,198 e per titoli di studio e di carriera quantificato in 7,50 punti), in applicazione dei criteri riportati nel precitato verbale n. 7 del 24 giugno 2011, come analiticamente indicato nel citato prospetto.

Pertanto l'impugnazione è rivolta in primo luogo contro il Decreto Dirigenziale n. 108 del 18.03.2016, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania, con particolare riferimento alle parti in epigrafe individuate e contro tutti gli atti precedenti premessi, connessi e consequenziali e al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia degli stessi

Ricorre per i seguenti

MOTIVI

A) Violazione della "lex specialis" con la quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, eccesso di potere per omessa contraddittoria motivazione, sviamento di potere, carenza di istruttoria ed sui presupposti di fatto ed erroneo difetto di motivazione violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e comunque motivazione contraddittoria.

In particolare la Commissione, nell'attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di 34, 420 per titoli anziché di 37,698 ha compiuto errori di valutazione e di esame della domanda e della documentazione ad essa allegato (all. D), tenuto conto dei criteri per la valutazione dei titoli stabiliti dal citato bando di

concorso e dai menzionati verbali n. 7 e 54;

In definitiva la Commissione, esorbitando dai propri poteri e senza esporre alcuna motivazione, sebbene esplicitamente richiesta, sulla mancata valutazione dei titoli indicati dalla ricorrente, si è posta palesemente in contrasto con la "*lex specialis*", costituita dalle disposizioni normative e regolamentari previste dal bando e dai menzionati verbali n. 7 e n. 54 per la valutazione dei titoli, in ordine alla quale la Commissione stessa, autolimitatasi, non aveva alcuna discrezionalità, trattandosi di attività vincolata. A tal proposito si sottolinea che le regole cristallizzate nella *lex specialis* di cui sopra, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione è tenuta allo loro applicazione senza alcun margine, come dianzi esposto, di discrezionalità né nell'interpretazione, né nell'attuazione. Tale è il consolidato indirizzo del Giudice Amministrativo (TAR Roma, III sezione, n. 404/2015 C.d.S. n. 1328/2014, TAR Roma n. 3225/2005, TAR Pescara n. 509/2008).

In particolare, i punteggi da attribuire alla ricorrente avrebbero dovuto essere i seguenti:

Punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale

1) dal giorno 25.1.2000 al giorno 20.6.2005 esercizio in farmacia rurale a tempo pieno come farmacista collaboratore per un periodo totale di anni 5 e mesi 5:

- 0,45 (punti) per 5 (anni) uguale 2,25

- 0,45 (punti) diviso 360 giorni (anno) uguale 0,0125 x 150 giorni (ossia 5 mesi) uguale 0,188;

sub totale 2,25 più 0,188 uguale 2,438

2.438 x 5 (commissari) uguale 12,19

2) dal giorno 25.6.2005 al giorno 31.10.2007 esercizio in farmacia rurale a tempo



pieno come direttore di farmacia per un periodo totale di anni 2 e mesi 4:

- 0,50 (punti) per 2 (anni) uguale 1,00;

- 0,50 (punti) diviso 360 giorni (anno) uguale 0,0139 x 120 giorni (ossia 4 mesi)
uguale 0,167;

sub totale 1 più 0,167 uguale 1,167

1,167 x 5 (commissari) uguale 5,835

3) dal giorno 1.11.2007 al giorno 16.3.2009 esercizio in farmacia rurale a tempo

pieno come titolare di farmacia per un periodo totale di anni 1 e mesi 5:

- 0,50 (punti) per 1 (anni) uguale 0,50;

- 0,50 (punti) diviso 360 giorni (anno) uguale 0,0139 x 150 giorni (ossia 5 mesi)
uguale 0,209;

sub totale 0,50 più 0,209 uguale 0,709

0,709 x 5 (commissari) uguale 3.545

totale parziale: 1) 12,19 più 2) 5,85 più 3) 3.545 uguale 21,570

totale definitivo: 21.570 + 40% (farmacia rurale) uguale 30.198

Punteggio per titoli di studio e di carriera:

- 1 (punti) x 5 (commissari) uguale 5;

- voto di laurea 110 e lode/110.

2) specializzazione in farmacologia sperimentale con voto 50 e lode/50

- 0,4 (punti) x 5 (commissari) uguale 2;

3) voto di esame di abilitazione 42/50

- 0,09 (punti) x 5 (commissari) uguale 0,45

4) corsi ECM escluso quelli obbligatori 44 giornate

0,005 (punti) x 44 uguale 0,22

descritto come massimo ammissibile 0,20

0,20 x 5 (commissari) uguale 1

Sub totale tra 3) e 4) uguale 1,45 descritto come massimo ammissibile 0,5;

Totale definitivo 5 più 0,5 uguale 7,50;

Somma del punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale e per titoli di studio e carriera 30.198 più 7,5 uguale 37.698.

A fronte di ciò è di tutta evidenza la contraddittorietà della decisione della Commissione di formulare il punteggio per titoli da assegnare alla ricorrente di 34,420 punti, dal momento che il punteggio matematicamente conseguibile dalla ricorrente in riferimento ai criteri fissati dal bando e dai verbali n. 7 e 54 e avuto riguardo ai titoli indicati e documentati nella domanda di partecipazione, non poteva che essere 37,698.

Si aggiunge parimenti un'evidente carenza di motivazione nell'assegnazione del citato punteggio per titoli di 34, 420 punti, considerato che non risulta essere stato fornito dalla Commissione alcun riscontro alla precisa e dettagliata richiesta della ricorrente, in caso di mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2,748 per titoli indicato nella relativa missiva, rispetto a quello risultante dalla graduatoria, di voler esporre la motivazione circa la mancata attribuzione del citato punteggio aggiuntivo.

Risulta, pertanto, palese la carenza di istruttoria in cui è incorsa la Commissione nel non valutare e attribuire alla ricorrente l'ulteriore indicato punteggio aggiuntivo di 3,278, posto che, avendo la ricorrente medesima espressamente dichiarato, con valore di dichiarazione sostitutiva, nella domanda di partecipazione con chiarezza e precisione, il possesso dei titoli, la Commissione stessa non aveva alcuna possibilità di non valutarli interamente, senza neanche esporre le ragioni del mancato riconoscimento di quei titoli ritenuti non validi.

B) Violazione dell'art. 24 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - grave pregiudizio al diritto di difesa.

L'omessa risposta alla richiesta alla Commissione giudicatrice della ricorrente di voler far conoscere le ragioni del mancato riconoscimento dell'indicato punteggio aggiuntivo di 3,278 ha pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa. A tal proposito si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2008 secondo cui l'art. 24 Cost. "*si dispiega nella sua pienezza del valore percettivo*", non solo in riferimento ai procedimenti giurisdizionali ma anche, se pur in modo più attenuato, in riferimento "ai procedimenti amministrativi in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire amministrativo (sentenze n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995); si evidenzia che anche secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia europea (corte di giustizia sentenza n.24 ottobre 1996 C-32/95), il diritto di difesa "*impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista*".

Infine anche secondo il combinato disposto degli artt. 1, 3, 9, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e.i. concernente nuove norme sul procedimento amministrativo, vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi".

Nel caso di specie, a causa delle omesse ragioni del mancato riconoscimento del ripetuto punteggio aggiuntivo, la ricorrente, sebbene lesa nei propri interessi, non ha avuto alcuna possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

C) Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990; violazione del principio di leale collaborazione e del principio di affidamento.

Sotto un diverso, ma connesso profilo, la decisione della Commissione illegittima, poiché in presenza di eventuali dubbi sulla ammissione o meno di alcuni titoli indicati dalla ricorrente, la Commissione avrebbe potuto e dovuto chiedere spiegazioni e chiarimenti alla ricorrente tanto più dalla stessa esplicitamente sollecitati (in caso di mancata attribuzione di punteggio di titoli non ritenuti validi). Pertanto la Commissione non valutando alcuni titoli indicati dalla ricorrente non ritenuti validi ha violato l'art. 6, comma 1 lettera b) della menzionata legge n. 241/1990, in virtù del quale la Commissione avrebbe dovuto chiedere, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di affidamento che caratterizzano l'azione della pubblica Amministrazione, chiarimenti e delucidazioni alla ricorrente sottese alla suddetta disposizione.

A tal riguardo secondo il consolidato indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa la presentazione da parte del candidato di dichiarazioni documentazione o certificazione inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lettera b) della legge n. 241/1990 finalizzata a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento, così che qualora fossero incomplete, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessata la verifica delle indicazioni fornite; in altri termini è stato ribadito il principio in virtù del quale nella procedure concorsuali le attestazioni di status o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi regolarizzati ogniqualvolta in assenza di specifiche previsioni normative sussiste l'esigenza di accordare prevalenza dell'effettivo possesso di un titolo tempestivamente prodotto,

evidenziandosi pure che “siffatto modo di procedere, ferma restando l'immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede in alcun modo il principio di imparzialità ed, al contrario, ne rappresenta l'applicazione equa e ragionevole” (C.d.S., Sez. V, n. 4345/2004; TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 12533/2009, C.d.S., Sez. V, n. 3486/2010).

Dalla rappresentata situazione di diritto e di fatto emerge con sufficiente evidenza che il provvedimento impugnato di approvazione della graduatoria finale è da ritenere illegittimo e in quanto tale da annullare per violazione della *lex specialis*, per manifesta omessa, contraddittoria motivazione, eccesso di potere e per difetto di istruttoria nonché per violazione dell'art. 24 della Cost. e degli art. 1, 3, 9, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 e per violazione del principio di leale collaborazione e di affidamento prescritto dall'art. 6 della legge n. 241/1990.

ISTANZA MISURE CAUTELARI

La gravità e la irreparabilità dei pregiudizi che la ricorrente subisce a causa del provvedimento impugnato rendono necessaria la domanda di sospensione dell'efficacia dello stesso con la conseguente richiesta di una misura cautelare propulsiva.

In particolare per quanto attiene al “*fumus boni iuris*” si richiama quanto sopra esposto, tenuto conto della rappresentata situazione di fatto e di diritto

Per quanto concerne al *periculum in mora* risulta di tutta evidenza che il grave e irreparabile pregiudizio della ricorrente subisce dal provvedimento impugnato è in *re ipsa*, posta che la diversa posizione in graduatoria cui la stessa ha diritto le consentirebbe di essere collocata alla ottantesima posizione con ottima possibilità di conseguire l'assegnazione di una sede farmaceutica.

In mancanza, invece, della sospensione dell'atto impugnato si determinerebbero

effetti irreversibili a danno della ricorrente, con consolidamento delle posizioni dei candidati così come previsto dalla graduatoria finale, cui verranno attribuite le singole sedi a seguito dell'ultimazione delle prescritte procedure.

La situazione della ricorrente rende necessaria, altresì, anche la richiesta di una misura cautelare propulsiva finalizzata ad acquisire al giudizio l'intera documentazione ivi compresi gli atti della Commissione afferenti alla valutazione dei titoli e della prova di esame coll'assegnazione dei relativi punteggi, al fine di consentire alla ricorrente di effettuare le relative verifiche, anche in riferimento ad un ulteriore eventuale maggiorazione del punteggio riguardante, oltre che titoli, anche quello attribuitole per la prova di esame.

Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami

Considerato il numero elevato dei controinteressati (sono considerati tali tutti i soggetti collocati nella graduatoria tra l'ottantaseiesimo e il centosessantanovesimo) si chiede ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3 c.p.a, l'autorizzazione a poter effettuare la notifica per pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Campania - Sezione Sanità, dell'Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, come già disposto in Giurisprudenza proprio in relazione all'impugnazione della graduatoria del concorso straordinario regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche (TAR Lazio-Roma, Sez. I *ter* Ord. n. 5324/2015 e Sez. I *ter*, Ord. n. 5605/2015).

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

- 1) in via preliminare che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami con le modalità sopra indicate;
 - 2) in via cautelare che vengano sospesi il provvedimento impugnato e quelli seguenti con la necessita di ordinare all'amministrazione di depositare in giudizio l'intera documentazione compresi gli atti della Commissione inerente ai punteggi assegnati alla ricorrente riguardanti sia i titoli sia la prova di esame e di provvedere all' assegnazione delle sedi relative ai candidati dalla posizione 86 alla posizione 169 espressamente con riserva all'esito del presente giudizio;
 - 3) che conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso vengano annullati il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 108 del 18.03.2016, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio e l'Allegato 1 del medesimo decreto, riportante detta graduatoria, nonché tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi e presupposti;
 - 4) con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'onere delle spese di giudizio.
- Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 la ricorrente dichiara che l'importo del contributo unificato è pari a € 650,00.

Si producono i seguenti documenti con riserva di integrazione:

- 1) Decreto dirigenziale n. 108 del 18.3.2016 di approvazione graduatoria finale;
- 2) Allagato 1 al citato decreto concernente l'elenco dei candidati con l'indicazione di relativi punteggi;
- 3) Decreto Dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2009 relativo al bando di concorso;
- 4) D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298;
- 5) Domanda di partecipazione al concorso della dott.ssa Francesca Maria

Agatiello;

- 6) Verbale n. 7 del 24 giugno 2011 della Commissione esaminatrice;
- 7) Verbale n. 54 del 29 novembre 2012 della Commissione esaminatrice;
- 8) Pubblicazione sul Bur della determina dirigenziale n. 13 dell'8 luglio 2013 di approvazione provvisoria della graduatoria;
- 9) Lettera del 6 agosto 2013 con ricevuta di ritorno della ricorrente;
- 10) Nota prot. n. 106 del 27.08.2013 del presidente della Commissione di concorso;
- 11) Lettera sollecito del 18.11.2013 con ricevuta di ritorno della dott.ssa Francesca Maria Agatiello;

12) Lettera sollecito del 25.02.2014 con ricevuta di ritorno della dott.ssa Francesca Maria Agatiello.

Napoli, 19 maggio 2016



(avv. Gregorio Marugi)

(avv. prof. Alfredo Contieri)


RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di maggio, l'avv. prof Alfredo Contieri, nella qualità e con il domicilio indicato in epigrafe, ha notificato Ricorso che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 20.5.2008), previa iscrizione al n. 25/16 del proprio registro cronologico:

- 1) Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come per la carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81,


mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata n. 76486893503-2 dall'Ufficio Postale Napoli 25.

(avv. prof. Alfredo Contieri)



2) Alla dott.ssa Luciana VESSA, domiciliata in Salerno (84134), alla Via M. Pironti n. 1/L, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata n. 76486893504-4 dall'Ufficio Postale Napoli 25.

(avv. prof. Alfredo Contieri)



3) Alla dott.ssa PIFANO Loredana, domiciliata in Salerno (84125), alla Via dei Principati n. 77, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata n. 76486893505-5 dall'Ufficio Postale Napoli 25.

(avv. prof. Alfredo Contieri)

